



Adeempimenti di cui all'art.3 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120,  
coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante:  
«Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»  
(GU Serie Generale n.266 del 08-11-2021)

Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi  
(G.U. n. 280 del 30 novembre 2000)

**Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni**

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia. *(comma così modificato dall'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)*

**Tipologia Soprassuolo**

-  BOSCO
-  PASCOLO
-  ALTRO

0 125 250 500 750 1.000

**TAVOLA 3**  
**SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI 2007 - 2020**  
**INQUADRAMENTO OVEST**

